

Codice A1902A

D.D. 21 ottobre 2025, n. 439

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. omissis.



ATTO DD 439/A1902A/2025

DEL 21/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. *omissis.*

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2, che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la Determinazione dirigenziale n. 154 del 12 maggio 2022 del Settore Artigianato avente oggetto " L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore";

vista la Determinazione dirigenziale n. 85 del 3 marzo 2023 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Trasmissione esclusivamente per via telematica delle istanze con decorrenza dal 1 aprile 2023";

vista la domanda di *omissis* (c.f. *omissis*) *omissis* dal Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

considerato che con nota *omissis* ricevuta da *omissis* a mezzo PEC, e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

Con riferimento all'istanza in oggetto si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 174/2005, la qualificazione di Acconciatore si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento, tra l'altro:

b) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa acconciatore, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b).

- a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non risultano sussistere gli elementi necessari per accogliere l'istanza in quanto:

- dai dati esposti nell'istanza risulta che il percorso abilitativo di *omissis* potrebbe rientrare nella lett. b) art. 3 L. 174/2005: inserimento di attività per 3 anni, come titolare, socio prestatore d'opera, coadiuvante o lavorante 3° livello a tempo pieno;
- con riferimento all'attività svolta in qualità di TITOLARE dell'impresa di acconciatore *omissisomissisomissis* non risultano versamenti contributivi INPS, come da estratto del 24/09/2025, inoltre da risposta istruttoria Inps in merito al piano di rateizzazione allegato in istanza non risultano pagamenti effettuati;
- da verifica istruttoria INAIL *omissisomissisomissis* periodo non sufficiente ai fini istruttori di accertamento e ammissione;

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L. n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis Testo unico in materia di artigianato, e successive modificazioni intervenute";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027)".;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di non ammettere *omissis* corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone